

ENERGIA: 1. Impianto di produzione di energia da fonte solare - Istanza di PAUR - Art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006 - Diniego - Legittimità - Centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio. 2. Impianto agri-voltaico quale sub specie del *genus* fotovoltaico in ambito agricolo - Applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili - Rispetto dei valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali. 3. Qualificazione di pubblica utilità dell'impianto - Effetto dell'acquisizione dell'autorizzazione unica. 4. Favor legislativo in materia di rinnovabili - Non può comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare. 5. Art. 4 D.Lgs. n. 28/2011 - Garanzia del corretto inserimento degli impianti F.E.R. 6. Impianti agri-voltaici - Devono essere assoggettati a VIA - Unitamente a tutte le opere annesse (tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente).

Tar Puglia - Lecce, Sez. III, 29 marzo 2023, n. 408

1. “[...] le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

2.3. Pertanto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione procedente, nell'ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell'intervento di che trattasi - impianto agrovoltaico - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall'altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-quater del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all'art. 8 della Direttiva UE 2019/944 [...]”.

2. “[...] il Collegio ritiene, meditatamente (richiamando i principi già espressi con la sentenza n. 1376/2022 di questa Sezione), di non aderire ai principi affermati dalla II^a Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n.586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico in area agricola [...].

Osserva, invece, questa Sezione che l'art. 65 del D.L. n. 17/2012 [...] racchiude gli impianti agrovoltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture”).

Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola.

Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, vieppiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall'agri-voltaico, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali, tanto più che anche tali tipologie di impianti F.E.R. costituiscono nuove e rilevanti trasformazioni del territorio, incidenti sulla disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e rurale.

Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit [...].

[...] La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispetti maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire la implementazione (o, comunque, almeno, la continuazione) dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame)" [...].

In definitiva, non risulta affatto dimostrata quell'interazione sostenibile fra produzione agricola e produzione energetica con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo [...].

3. *“[...] Ritiene [...] il Tribunale che anche la nuova formulazione dell'art.7 bis del citato D. Lgs. n.152/2006 debba essere coniugata con l'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 387 del 2003 il quale qualifica 'di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti' le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l'autorizzazione unica.*

La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell'acquisizione dell'autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia

4. *“[...] la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell'art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e colturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione [...].*

5. *“[...] l'art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurounitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all'ambiente, al paesaggio e all'agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).*

Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. (in generale, ossia sia essi collocati a terra, anche ove di tipo agrivoltaico) sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti [...].”

6. “[...] gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW) ai sensi della L.R. 11/2001 [...].

Peraltro, oltre all’impatto dell’impianto in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW”) correttamente le Amministrazioni resistenti hanno valutato anche l’impatto di tutte le opere di connessione [...] ritenendo che “la verifica di compatibilità paesaggistica deve considerare l’impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Brindisi, Regione Puglia, A.R.P.A. Puglia, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv. L. Patruno per la parte ricorrente, avv. G. Somma, in sostituzione dell'avv. A. Pisanelli, per la Provincia di Brindisi e avv. R. P. Bellomo per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La Società ricorrente espone quanto segue.

Con nota prot. n. 26346 del 5.10.2020 ha presentato istanza di rilascio di P.A.U.R., per la realizzazione di un Impianto di produzione di energia da fonte solare denominato “Impianto For_01” di potenza pari a 2,99 MW ricadente nel Comune di Torchiarolo (BR).

In data 21.10.2020, la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 28130, ha ritenuto improcedibile la predetta istanza, dichiarandosi incompetente per l’attivazione del procedimento di P.A.U.R.

Successivamente, la Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 401 del 7.1.2021, ha riavviato, ex novo, il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.) relativo al progetto in questione (“impianto agrovoltaico”), ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti potenzialmente interessati di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza.

In riscontro alla suddetta nota, sono pervenuti i contributi degli Enti interessati, tra cui quelli sfavorevoli del Servizio Agricoltura della Regione Puglia, del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e di A.R.P.A. Puglia Brindisi.

In data 23.12.2021, la Provincia di Brindisi ha poi convocato, con nota prot. n. 41513, la seduta della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio (o meno) del P.A.U.R..

In limine a tale seduta sono pervenuti i pareri sfavorevoli di A.R.P.A. Puglia, della Soprintendenza, della Sezione Paesaggio della Regione Puglia.

La Provincia di Brindisi, in data 16.2.2022, con nota prot. n. 5092, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis Legge n. 241/1990, le ragioni ostative al rilascio del P.A.U.R., cui è seguito lo svolgimento di osservazioni e controdeduzioni da parte dell'odierna ricorrente.

In data 16.3.2022, veniva notificato a HEPV22 S.r.l. il provvedimento dirigenziale n. 38 della Provincia di Brindisi - Area 4, Ambiente, Ecologia e Mobilità, Settore Ambiente che non ha autorizzato il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agrovoltaiico denominato "Impianto For_01" di potenza pari a 2,99 MW, ricadente nel Comune di Torchiarolo.

Avendo la HEPV22 S.r.l. proposto ricorso giurisdizionale depositato, in data 4.5.2022, innanzi a questo T.A.R., in data 5.5.2022, il Servizio Paesaggio della Regione Puglia ha proceduto, in autotutela, con la revoca del proprio precedente parere e la Provincia di Brindisi, in data 19.5.2022, con provvedimento dirigenziale n. 63, ha, a sua volta, revocato il provvedimento di diniego del P.A.U.R. n. 38 del 16.3.2022, convocando con nota prot. n. 16126 del 20.5.2022 la Conferenza di Servizi decisoria per il riesame del giudizio di compatibilità ambientale. All'interno della predetta Conferenza sono pervenuti i pareri non favorevoli di A.R.P.A. Puglia, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce.

1.1. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe è quindi insorta la ricorrente con il ricorso all'esame rassegnando le censure di seguito rubricate.

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere - Violazione degli artt. 24, 97 e 113 della Costituzione - Violazione del contraddittorio procedimentale e democratico - Violazione e falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021 - Violazione e falsa applicazione della Legge Regione Puglia n. 51/2021 - Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17 - Istruttoria erronea e deficitaria.

II) Difetto istruttorio - Vizio di motivazione - Illogicità manifesta - Travisamento dei fatti e contraddittorietà dell'agire amministrativo - Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 P.P.T.R. Regione Puglia - Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1424 - Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 15 marzo 2021, n. 400 (Politica di coesione. Programmazione operativa FESR-FSE+2021- 2027. Primi indirizzi per la Programmazione regionale e avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica) - il P.P.T.R. come atto pianificatorio di indirizzo generale e non come imposizione di un autonomo ed escludente vincolo.

III) Difetto di istruttoria in ordine alla compatibilità paesaggistica - Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 - Errata qualificazione (inesistente sul piano giuridico) del progetto di HEPV22 S.r.l..

IV) Violazione e falsa applicazione del D.M. 10.9.2010 - Eccesso e sviamento di potere - Carenza istruttoria e difetto di motivazione - Violazione dell'art. 97 Costituzione - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003 - Violazione e falsa applicazione del P.N.R. come "terrovoltaico" da parte della Sezione Paesaggio della Regione Puglia.

V) Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria - Violazione del Regolamento UE 2018/1999 - Violazione della Direttiva UE 2018/2001 - Violazione del Regolamento UE 2020/842 - Violazione del Regolamento UE 2021/241 - Violazione del Regolamento UE 2021/1119 Eccesso di potere e carenza istruttoria derivanti dall'applicazione illegittima di norme anticomunitarie del P.P.T.R. Puglia - Mancata valutazione della riduzione dei gas serra nell'ambito del P.A.U.R. e della valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica - Violazione del principio di precauzione e prevenzione - Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia - Violazione e falsa applicazione del P.N.I.E.C. e del P.N.R.R.

VI) Violazione della normativa comunitaria - Eccesso di potere - Violazione del principio comunitario della massima diffusione delle energie rinnovabili finalizzato all'obiettivo vincolante della neutralità climatica - Carenza - istruttoria e motivazionale - Mancata ponderazione degli interessi sensibili e primari globali e unionali - Incompatibilità comunitaria dell'Elaborato 4.4 e 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili del P.P.T.R. Puglia.

VII) Violazione della normativa comunitaria - Violazione e incompatibilità con il Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 (relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento UE 2019/2088) delle Linee Guida P.P.T.R. 4.4 e 4.4.1 in relazione alle limitazioni riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici - I presupposti

eurounitari della Valutazione di impatto ambientale per gli investimenti ecosostenibili e i limiti del “danno significativo” - Violazione dell’art. 3, par. 3, Trattato dell’Unione Europea – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 quater del D.lgs. n. 152/2006.

VIII) Erronea e falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2122 e della D.D. n. 162/2014 - Sugli impatti cumulativi.

1.2. Costituitisi in giudizio la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia, l’A.R.P.A. Puglia, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e il Ministero della Transizione Ecologica hanno contestato l’ex adverso dedotto eccependo, con articolate memorie, l’inammissibilità (stante l’ampia discrezionalità delle compiute scelte discrezionali e valutative delle Amministrazioni resistenti) e l’infondatezza del ricorso, chiedendone pertanto il rigetto.

1.3. All’udienza in Camera di Consiglio del 14 settembre 2022 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, nell’intesa di una rapida fissazione della causa nel merito, sicchè il Presidente di questa Sezione, ha disposto “la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio”.

Successivamente le parti hanno ulteriormente ribadito e illustrato le rispettive posizioni.

All’udienza pubblica del 1° febbraio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.

2.1. Con il primo motivo di gravame, la Società istante lamenta l’introduzione per la prima volta nell’impugnato provvedimento finale della Provincia di Brindisi, rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, di due nuove motivazioni, non esposte nel preavviso di rigetto.

Osserva, in proposito, il Tribunale che le due fonti normative citate dalla Provincia, ossia il D. Lgs. n. 199/2021 e Legge Regionale Puglia n. 51/2021, costituiscono mere specificazioni del costruito argomentativo e normativo precedentemente articolato e comunicato dalla P.A. ai sensi dell’art.10 bis della L. n. 241/1990, richiamate anche al fine di controdedurre alle osservazioni formulate (in sede procedimentale) dalla istante, utilizzate quindi (legittimamente) al solo fine di esplicitare ulteriormente la base normativa esistente, ribadendo la necessità della funzionalità e pertinenza dell’impianto con l’assetto agricolo preesistente.

Del pari, il riferimento all’art.65 comma 1 quinquies del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 (*«L’accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate purché*

tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale”) costituisce una mera specificazione di quanto già rilevato in sede istruttoria circa l’impatto negativo sulla giacitura della maglia agricola per la sussistenza di aree interessate da produzioni agricole di particolare qualità.

2.2. Non colgono nel segno neppure le ulteriori censure, con le quali parte ricorrente deduce la infondatezza ed illegittimità dei due “nuovi” motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, per la asserita violazione/falsa applicazione del D. Lgs n. 199/2021, della Legge Regionale Pugliese n. 51/2021 e dell’art. 65 comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012, n. 27 così come modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, che (in tesi) non precludono l’installazione di un impianto agrovoltaiico in area agricola.

Osserva, anzitutto, il Collegio che il comma 7 dell’art. 20 (“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”) del D. Lgs. n. 199/2021 recita che *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”*, mentre l’art. 37 (“Disciplina degli interventi su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica e nelle aree interessate da cave e miniere”) Legge Regionale Puglia n. 51/2021 prevede che *“1. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall’articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all’interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all’allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all’articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche”*.

Ciò premesso, non sussiste, nella specie, la dedotta violazione della normativa sopra richiamata, in quanto le aree di che trattasi - non inserite tra quelle idonee indicate in via provvisoria dall’art. 20, comma 8, del D. Lgs. n. 199/2021 - sono state ritenute non adeguate nel provvedimento finale impugnato, per le ragioni di incompatibilità paesaggistica e ambientale analiticamente evidenziate

nel provvedimento medesimo in relazione alle concrete caratteristiche progettuali dell'impianto agrovoltaiico de quo.

2.2.1.Osserva, infatti, il Tribunale che la gravata determinazione dirigenziale della Provincia di Brindisi, unitamente ai contestati pareri sfavorevoli, poi in essa confluiti, lungi dal ritenere l'inidoneità "tout court" delle aree (agricole) oggetto dell'intervento de quo, ha invece espresso una serie di diverse motivazioni, ciascuna di esse autonomamente sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento gravato (neppure sufficientemente ed analiticamente contestate), rilevando i diversi impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione.

In particolare, nel gravato provvedimento finale, la Provincia di Brindisi ha rilevato che *"gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere salentino; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltaiici in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità;- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo, estranei al contesto, di notevole consistenza ed estensione planoaltimetrica, che contribuiscono a dequalificare i paesaggi*

agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione; si segnala in proposito la presenza di altri 5 campi fotovoltaici impianti di dimensioni considerevoli, paragonabili a quelle dell'impianto di progetto, ubicati a nord ovest dello stesso, uno in adiacenza e gli altri nelle immediate vicinanze, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio, soprattutto ad ovest del sito di progetto;- detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali del Tavoliere Salentino;- relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento”.

2.2.2. Peraltro, il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, proprio con riferimento alla natura dell'impianto proposto dalla Società ricorrente ha rilevato che *“l'impianto "Terra-voltaico", ancorché composto da un piano colturale inserito in una estesa ed impattante area fotovoltaica, si pone in stretto dialogo visivo con il relativo contesto rurale, contribuendo a sminuire i valori paesaggistici dell'area e dell'immobile. L'impianto risulta del tutto estraneo tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni agroalimentari locali e non facendo parte della storia del paesaggio pugliese, rappresenta un elemento incongruo che compromette terreni di pregio sotto il profilo paesaggistico; l'impianto progettato, che insiste complessivamente su circa 8 ettari, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi e trattandosi di una vasta superficie vi è il concreto rischio di abbandono definitivo della sua connotazione agricola esponendo il contesto ad una definitiva modificazione (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), che nell'area in esame risulta, di fatto, già avviata con la presenza di altri impianti fotovoltaici; l'impianto risulterebbe visibile, in tutta la sua estensione, dalla strada provinciale SP87 Litoranea Salentina nord lungo la quale si sviluppa e dalla quale le visuali risentirebbero non solo della presenza dell'impianto (con pannelli alti m 2,143) ma anche delle notevoli schermature e recinzioni di tipo industriale ritenute non compatibili con il contesto rurale di riferimento; le mitigazioni proposte, siepi ed eventuale rimboschimento pur rendendo a tratti non visibili l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto e di alterazione delle ampie visuali aperte che costituiscono l'ambito del Tavoliere Salentino; l'inserimento del previsto impianto "terra-voltaico" costituito da un piano colturale con la coltivazione, nelle aree libere dell'impianto, di pomodori non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica"; l'impianto con tecnologia "terra-voltaico" o "agrovoltaico" non può ritenersi appartenente ad un quadro normativo definito che stabilisce parametri, condizioni e modalità di integrazione dell'attività agricola con quella di produzione di energia elettrica. L'attività agricola resta distinta e separata da quella di*

produzione di energia elettrica, attività - quest'ultima - di cui occorre valutare opportunamente gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio; considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento proposto riconducibile all'impianto terravoltaico, alle cabine di trasformazione e al tracciato del cavidotto, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati".

2.2.3. Anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi e Lecce, con nota prot. n. 9362 del 10/06/2022, ha espresso un serie di valutazioni non favorevoli alla realizzazione del previsto, fra le quali *"all'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, è notevolmente superiore alla metà dello stesso; o con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che occupa una superficie di 19.854,49 metri quadri all'interno di lotti di estensione superiore a 7 ettari, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni aeree ed interrate, le recinzioni industriali) non destinati alle attività agricole; il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati; la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo, estranei al contesto, di notevole consistenza ed estensione planoaltimetrica, che contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione; si segnala in proposito la presenza di altri 5 campi fotovoltaici impianti di dimensioni considerevoli, paragonabili a quelle dell'impianto di progetto, ubicati a nord ovest dello stesso, uno in adiacenza e gli altri nelle immediate vicinanze, oltre alla presenza di numerosi altri impianti sparsi capillarmente per il territorio, soprattutto ad ovest del sito di progetto;... il rapporto di intervisibilità tra impianto (compreso di opere complementari, accessorie e di connessione) e Masseria e tra impianto e Canale contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'immobile tutelato e della relativa aree di rispetto e dell'area tutelata; le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto; il progetto*

nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto; in particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso, in quanto la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti; la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio”.

2.2.4. I citati pareri sfavorevoli, confluiti nel diniego provinciale impugnato, quindi, lungi dal tradursi in una aprioristica preclusione alla installazione dell'impianto agri-voltaico in zona agricola, esprimono (con argomentazioni autonomamente espresse, ciascuna di esse sufficiente a reggere la legittimità della impugnata determinazione dirigenziale) logicamente e complessivamente le ragioni della ritenuta incompatibilità, nell'ottica di contemperare la conservazione del paesaggio e dell'attuale assetto colturale, motivando anche in ordine alla non opportunità dello sfruttamento di ulteriore suolo agricolo, sia avuto riguardo alla esistenza di diversi impianti di energia provenienti da fonti rinnovabili, sia avuto riguardo alle prescrizioni del P.P.T.R., che nelle sue Linee Guida punta espressamente a preferire ubicazioni presso tetti, coperture delle facciate, aree industriali da bonificare, ecc.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che *"la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto."* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Ed infatti, considerando questi presupposti, le Amministrazioni intervenute nel procedimento amministrativo de quo hanno correttamente attribuito centralità al complesso dei valori e degli

elementi meritevoli di tutela presenti sul territorio interessato, ritenendo (discrezionalmente) in concreto non tollerabile la loro certa compromissione a fronte della realizzazione dell'opera ad alto livello di impatto ambientale di cui si discute.

2.3. Pertanto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il Tribunale è dell'avviso meditato che l'Amministrazione procedente, nell'ambito della (ampia) discrezionalità amministrativa e tecnica ad essa spettante in subiecta materia, abbia, da un lato, dopo una completa istruttoria, ampiamente e analiticamente motivato le ritenute ragioni di contrasto dell'intervento di che trattasi - impianto agrovoltaiico - (dando atto degli apporti resi dagli organi intervenuti) e, dall'altro, abbia correttamente e logicamente esercitato il bilanciamento degli interessi in gioco nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile coniugato con il principio di precauzione, capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, nel rispetto del citato art. 3-*quater* del D. Lgs. n. 152/2006, e dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione 8 di cui all'art. 8 della Direttiva UE 2019/944.

Basti in proposito ricordare che, secondo l'art. 14-*ter*, comma 7, della L. n. 241/1990, *“l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-*quater*, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza”*, sicchè la Provincia di Brindisi non avrebbe potuto discostarsi dall'unanime parere negativo espresso dalle altre Amministrazioni intimete, le quali - *provenendo da Enti titolari di interessi “sensibili” - devono ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in termini qualitativi, e non meramente quantitativi*” (cfr., in termini, T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 704 dell'11 maggio 2021).

Risulta, pertanto, del tutto inconferente e fuorviante il richiamo della sentenza del T.A.R. Lecce Sezione II n. 248/2022 con la quale si era rilevata, in quella controversia, *“la fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l'installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l'errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono”*.

L'odierna determinazione dirigenziale provinciale (n. 82/2022) impugnata, invece, prende analiticamente in esame la tipologia dell'impianto F.E.R. di tipo agri-voltaico proposto dalla Società ricorrente, rilevando a seguito di una compiuta istruttoria e con una ampia motivazione, tutte le ragioni di contrasto e di incompatibilità del progetto.

Come efficacemente rilevato dalla difesa regionale, gli atti impugnati, hanno correttamente valutato la tipologia dell'impianto agrivoltaico proposto da parte ricorrente rilevando che *“il progetto di impianto agrovoltaiico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti*

e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire in modo organico anche le attività di coltivazione, produzione delle derrate alimentari e allevamento di alcune specie animali anche in relazione alle criticità evidenziate da ARPA nel proprio parere che non risultano superate a seguito delle integrazioni fornite dal proponente”.

Tali considerazioni, a giudizio del Collegio, non risultano affatto contraddette da quanto emergente dalla “Relazione pedo-agronomica” prodotta, la quale si limita ad esprimere considerazioni di carattere generale relative al “Tavoliere salentino” e al territorio del Comune di Torchiarolo che si riconosce interessato prevalentemente da produzione olivicola, del tutto incompatibile con le caratteristiche dell’impianto agrivoltaico de quo.

Orbene, del tutto convincente risulta il rilievo espresso dalle Amministrazioni intervenute nel corso del procedimento in esame, dato che obiettivamente, non risulta affetta da illogicità, o erroneità la considerazione secondo la quale effettivamente l’impianto de quo sottrae suolo sia in termini quantitativi quanto alle potenzialità produttive agricole del terreno, sia in termini di compromissione paesaggistica del suolo naturale.

2.4. Con riferimento all’asserito non contrasto dell’impianto con il punto 4.4.1 del P.P.T.R. della Regione Puglia avuto riguardo alle caratteristiche dell’impianto - di tipo agrivoltaico - il Collegio ritiene, meditatamente (richiamando i principi già espressi con la sentenza n. 1376/2022 di questa Sezione), di non aderire ai principi affermati dalla II^a Sezione di questo T.A.R. con le sentenze n. 248/2022 e n..586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti F.E.R. di tipo agrivoltaico in area agricola, ove si è affermato quanto segue : *“è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l’installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. ... Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l’illegittimità degli atti impugnati, i*

quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. ... La fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l’installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l’errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono. ... Similmente, non colgono nel segno le censure rappresentate dall’indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l’insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l’impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri- fotovoltaico” (sentenza T.A.R. Puglia – Lecce, II^a Sezione n. 248/2022)”.

2.4.1.Osserva, invece, questa Sezione che l’art. 65 del D.L. n. 17/2012 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, come integrato dall’art. 31, comma 5, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, 108, e, successivamente, così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34) titolato “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo” dispone quanto segue:

“1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

I-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

I-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.”

La normativa innanzi richiamata racchiude gli impianti agrovoltaici tra gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli solo per la disciplina derogatoria in materia di incentivi statali e solo alle condizioni ivi previste (ove non si comprometta la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e si superi il monitoraggio sulle colture”).

Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola.

Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, viepiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall'agri-voltaico, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali, tanto più che anche tali tipologie di impianti F.E.R. costituiscono nuove e rilevanti trasformazioni del territorio, incidenti sulla disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e rurale. Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.

In applicazione del metodo apagogico, ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del P.P.T.R. solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del

fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale.

La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispetti maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire la implementazione (o, comunque, almeno, la continuazione) dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie (come nel caso in esame)".

In effetti, le recenti Linee Guida del M.I.T.E., pubblicate il 27 giugno 2022, in materia di agri-voltaico, si sono occupate di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che *“un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi P.N.R.R., sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”*, stabilendo i requisiti minimi che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi inclusa quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi, fra i quali la *“Superficie minima coltivata”*, il *“rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola”*, la garanzia della produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, la continuità dell'attività agricola con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Le suddette indicazioni, sia pur successive alla adozione dei provvedimenti impugnati, sono un efficace strumento orientativo al fine di valutare la legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata in subiecta materia dalle Amministrazioni intervenute all'interno del procedimento di P.A.U.R..

Inoltre, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, le aree effettivamente coltivabili o utilizzabili per il pascolo (cioè utilizzabili per l'attività agricola in generale) sono solo quelle poste nelle interfile degli impianti; invero, poiché i pannelli fotovoltaici in posizione orizzontale nella modalità rotazione hanno una ampiezza di 2,10 m x 2 = 4,20 m e l'ampiezza dell'area coltivabile fra detti pannelli è pari a 2,20 m., la percentuale di questa superficie coltivabile è di $220 : 640 (220 + 420) = 34\%$ dell'intera area.

In definitiva, su un'area totale di ha 70.00, risulta coltivabile solo una superficie di mq 23. 800.

Inoltre, i moduli, nel punto più basso, quando sono nella posizione di massima inclinazione, sono rialzati dal terreno per appena 30 cm. con altezza dell'asse di rotazione dal suolo pari a m 1,31, sicchè, come risulta rilevato dallo schema dell'immagine contenuta nella difesa regionale, nella memoria del 30.12.2022 (non contraddetta dalla ricorrente, la quale non ha neppure prodotto in giudizio una relazione descrittiva della conformazione dei moduli, né ha specificamente indicato in relazione a quali caratteristiche concrete degli impianti le Amministrazioni intervenute nel procedimento avrebbero errato) l'impianto ha una parte della superficie del terreno non praticabile ai fini agricoli, nonché poco soleggiata, oltre che non coltivabile con le attrezzature agricole.

In definitiva, non risulta affatto dimostrata quell'interazione sostenibile fra produzione agricola e produzione energetica con particolare riferimento alla esistenza e alla resa della coltivazione, al mantenimento dell'indirizzo produttivo; peraltro, obiettivamente non risulta neppure garantita la perfetta permeabilità del terreno (stante il sollevamento dei moduli di soli 30 cm. dal suolo) e il rispetto della coltura identitaria e di qualità dell'area circostante, elementi ragionevolmente e legittimamente presi in esame dalle Amministrazioni resistenti, con l'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica delle scelte valutative alle stesse spettanti in subiecta materia, che il Tribunale ritiene che nella specie sia stata correttamente esercitata.

2.5. Tali considerazioni consentono di respingere anche il terzo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente contesta il deficit istruttorio e motivazionale dei provvedimenti impugnati, i quali del tutto illegittimamente avrebbero richiesto la prova (a suo dire diabolica) della connessione tra le due attività (energetica e agricola).

Ritiene il Tribunale che spetti al proponente descrivere dettagliatamente gli elementi caratterizzanti il progetto mediante la declinazione analitica, ove lo stesso sia di tipo agrivoltaico, di ogni aspetto incidente sulla sostenibilità agricola o colturale.

Né potrebbe ritenersi sufficiente configurare solo astrattamente la qualificazione agrivoltaica di un impianto F.E.R., per superare gli impatti, che tale opera comunque di carattere industriale, comporta dal punto di vista identitario, paesaggistico, colturale ed anche economico.

Nella specie, come risulta dalle note di A.R.P.A Puglia in merito al rapporto fra le pratiche colturali e la presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione), del tutto legittimamente la stessa ha ritenuto che non vi fosse compatibilità fra la presenza di apparecchiature ed attrezzature e lo svolgimento delle ridette pratiche, tanto più che la proponente, in sede di osservazioni non ha fornito sufficienti ed efficaci soluzioni tecniche che escludessero le criticità rilevate.

2.6. Inoltre, quanto al rapporto con le Linee Guida Ministeriali, contenute nel D.M. 10.9.2010, secondo la giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli

impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma della Costituzione), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D. Lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018).

In particolare, queste ultime, approvate in sede di Conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto "costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria" (sentenza n. 86 del 2019).

Nella specie, la Soprintendenza ha analizzato la compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del P.P.T.R., definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, e tale atto di pianificazione regionale, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - conformemente a quanto previsto nelle citate Linee guida - del tutto legittimamente non pone vincoli generali, consentendo di invece di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi.

In attuazione di tale disciplina, le Linee guida stabiliscono che "le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (paragrafo 17.1), avvalendosi del seguente iter procedimentale.

La Regione deve compiere "un'apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale".

All'esito di tale istruttoria, la Regione procede ad indicare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area "in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti", motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni, che sono state individuate tramite la ricognizione effettuata sulla scorta dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003.

Le aree non idonee confluiscono, pertanto, nell'atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome "conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)" (paragrafo 17.2).

In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto con condivisibile orientamento che "trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello", che impone poi di verificare "in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori

tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer)" (T.A.R. Sardegna, Sezione seconda, sentenza 8 luglio 2020, n. 573; in senso analogo, Consiglio di Stato n. 2848 del 2021; T.A.R. Abruzzo n. 363 del 2020 e T.A.R. Molise n. 281 del 2016).

2.6.1.Osserva, altresì, il Tribunale che l'Allegato 3 del R.R. n. 24/2010, nell'elencare le aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti F.E.R. inserisce "le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo" ossia le aree anche solo potenzialmente capaci di essere utilizzate per produzioni agricolo alimentari di qualità.

Tale regolamento si pone, pertanto, a giudizio del Tribunale, in linea con l'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 2003, il quale dispone che "gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Nella specie, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale l'impianto de quo rientra nella tipologia 2 delle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici", ossia tra gli impianti con "altezza dei moduli da terra non progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici", nei quali i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura e non si prevede alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata. Infatti, i moduli a 0,30 cm da terra, quindi non esattamente "moduli sollevati da terra", comportano che la superficie del terreno non sempre sia raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta".

Il parere negativo regionale impugnato risulta, pertanto, aver perfettamente valutato e preso in esame l'impatto paesaggistico e colturale dell'impianto (agri-voltaico) in questione, ritenendolo, con valutazioni discrezionali sceve da profili di illogicità irrazionalità o errore manifesti, non coerente con le tradizioni e il patrimonio agroalimentare locale.

2.6.2.In proposito, le contestazioni, da parte della ricorrente, tendenti a negare la sussistenza dei valori colturali, ambientali e paesaggistici presi in esame dalle Amministrazioni intervenute nel corso del procedimento sono, a giudizio del Collegio, infondate in quanto generiche e prive di riscontri tecnico-scientifici.

Come condivisibilmente rilevato di recente dal Consiglio di Stato (sentenza n.10624/2022) *“se l’interessato non assolve all’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. procedente, poiché “si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione”.*

2.7. Assume, altresì, parte ricorrente, che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è “un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici e che, mentre nella “vecchia” formulazione del precedente art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 387/2003 si fa riferimento alla pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di opere di impianti da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e quindi sono opere che diventano tali dopo l’autorizzazione, viceversa nella “nuova formulazione” dell’art. 7 bis comma 2 bis del D. Lgs. n. 152/2006 tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (P.N.I.E.C.), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell’Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati.

L’assunto non è condivisibile.

Ritiene, comunque, il Tribunale che anche la nuova formulazione dell’art.7 bis del citato D. Lgs. n.152/2006 debba essere coniugata con l’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 387 del 2003 il quale qualifica ‘di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti’ le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti alimentati da fonti rinnovabili ma solo se autorizzate ai sensi del comma 3, ossia solo ove il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione unica.

La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell’acquisizione dell’autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango

primario e secondario dettata in materia (in tal senso T.A.R. Puglia sede di Bari n. 672 del 14 maggio 2020).

2.7.1. Inoltre, la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di "sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]", non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie.

Del resto, proprio la delibera della G.R. Pugliese n. 1424/2018, di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), ha previsto un "*utilizzo controllato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi*".

Non sussiste pertanto neppure la dedotta violazione del Piano Nazionale Resistenza Resilienza ("P.N.R.R.") e del Piano Nazionale Integrato per Energia e Clima (P.N.I.E.C.).

2.8. Non colgono nel segno neppure i motivi di gravame con i quali parte ricorrente assume che i provvedimenti impugnati andrebbero disapplicati in quanto comunque contrastanti con la normativa comunitaria di settore.

Rileva, il Collegio, che il sistema delineato nell'art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 (e nello specifico nel comma 10, fondato sulla approvazione in Conferenza unificata delle linee guida e sul riconoscimento alle Regioni del potere di «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti») è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti F.E.R. (Corte Costituzionale n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012).

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato che l'art. 16 della Direttiva 2004/35 (rubricato "relazioni con il diritto nazionale") prevede che la stessa direttiva non preclude agli Stati membri di mantenere o di adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, compresa l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e riparazione previsti dalla stessa direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili e, peraltro, l'art. 6, n. 1, della Direttiva 2001/77 obbliga gli Stati membri a valutare il quadro legislativo e regolamentare delle procedure amministrative, in particolare di autorizzazione, applicabili agli impianti per la produzione

di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Tale procedura di valutazione mira ad obiettivi di razionalizzazione e di riduzione di ostacoli amministrativi, ed è inoltre volta a verificare che le norme applicabili a questo tipo di impianti siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Emblematica in tal senso «è la previsione normativa contenuta nell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", secondo cui la conformità delle istanze private ai presupposti di legge ed il corredo delle autorizzazioni necessarie implicano - ai fini della realizzazione del sistema alternativo di approvvigionamento energetico - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per i progetti attuativi degli interventi. La disposizione legislativa che determina tale coinvolgimento è, infatti, il risultato di una scelta di politica programmatica nella quale l'obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale» (Corte Costituzionale sentenza n. 267 del 2016).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio.

2.8.1. Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del P.P.T.R. e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l'allocatione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall'art. 6 delle N.T.A. del P.P.T.R. "Disposizioni normative" a chiarire che : "le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme".

Del resto, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale (in assenza di smentite da parte ricorrente) in Italia, "la Puglia è la prima produttrice di energia da fonti alternative, pari a 3621,5 Gw/h, il 50% di ciò che viene consumato nella regione. Complessivamente, calcolando anche le produzioni fossili, la Puglia produce il 70% in più del fabbisogno e il surplus è ceduto a Campania e Basilicata in cambio dell'acqua necessaria alla Puglia. In particolare, restando alle energie alternative, sono in esercizio 174 impianti, di cui 79 di fonte eolica, 87 da fonte fotovoltaica, 6 per la produzione di biomasse e 2 per l'energia da fonte cogenerativa. Sono in corso di realizzazione

83 impianti, di cui 60 di energia eolica, mentre in fase autorizzativa da parte della Regione sono 148 gli impianti eolici e 322 quelli fotovoltaici”.

Peraltro, ai sensi dell’art. 135 D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) “*Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <<piani paesaggistici>> ...*”.

Dispone poi il successivo art. 143 comma 9 che “*A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all' articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici*”.

Appare, pertanto, evidente che lo stesso legislatore statale - in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all’art. 9 della Costituzione Italiana - prevede la necessità della predisposizione di piani paesaggistici (art. 135) e la loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 comma 9).

Coerentemente con le previsioni statali, ribadisce il Collegio, le norme regionali citate inserite nel P.P.T.R. della Regione Puglia, non dispongono affatto alcun divieto (“*tout court*”) alla installazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo (siano essi a terra o sopraelevati dal terreno) salvaguardando e tutelando - però -, in attuazione delle prescrizioni del citato D. Lgs. n. 42/2004, i valori culturali e paesaggistici identitari del territorio pugliese.

In definitiva, la prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore ai sensi dell’art. 143 comma 9 del D. Lgs. n. 42/2004, comporta che anche in materia di rinnovabili (siano essi a terra o sopraelevati e quindi siano o meno di tipo agrivoltaico), trattandosi comunque di nuove opere di trasformazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale e culturale) del territorio, qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione Italiana ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2.8.2. Quanto alla dedotta violazione dell’art.3 quater del D. Lgs. n.152/2006 (ART. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile -1. *Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del*

presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione...), come chiaramente declinato dalla normativa suindicata, il principio dello sviluppo sostenibile lungi dall'essere letto nel senso della prevalenza (a tutti i costi) delle attività produttive o dell'iniziativa economica privata impone la coniugazione dello stesso con il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e quello della tutela della flora e della fauna, nelle forme e nei modi definiti con legge statale come sancito dalla recente Legge Costituzionale n. 1 del 2022.

Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, ritiene il Tribunale che la Provincia di Brindisi, unitamente alle Amministrazioni intervenute all'interno del procedimento sfociato nel diniego di P.A.U.R. impugnato, abbiano effettuato (nell'ambito dell'ampia discrezionalità alle stesse spettante in subiecta materia) un corretto, proporzionato e adeguato bilanciamento dei diversi interessi posti in comparazione.

2.9. Infine, è infondato anche il motivo di gravame con il quale la ricorrente deduce la illegittimità della determinazione dirigenziale provinciale impugnata, (e degli atti a questa presupposti e collegati) in ordine ai rilevati impatti cumulativi, stante la presenza di “altri campi fotovoltaici a breve distanza dal sito di intervento”.

Osserva, il Collegio che, in disparte, la sufficienza delle suindicate considerazioni idonee a sorreggere la legittimità del (plurimotivato) diniego impugnato, quest'ultimo rileva (con altra motivazione autonoma e sufficiente a reggere la legittimità del diniego impugnato) che “*il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata; nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in rosso nella figura che segue) oltre che sono*

state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in blu e in verde nella figura che segue; quelli evidenziati in verde riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse cui appartiene il progetto in questione di color magenta)''.

Con riferimento a tale aspetto, questa Sezione non condivide l'orientamento espresso dalla II Sezione di questo Tribunale (T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione II[^], sentenza n. 248/2022) secondo la quale il c.d. I.P.C. trova applicazione solo tra impianti della stessa tipologia: "mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti: nel caso di specie, non risulta la presenza di impianti di tipo agrivoltaico, bensì solo di tipo fotovoltaico "classico".

Questo Collegio, oltre a ribadire quanto già espresso ai punti sub 2.4.1., dovendo l'analogia tra gli impianti avere riguardo al "genus" fotovoltaico in area agricola, rispetto al quale l'agri-voltaico rappresenta una species dello stesso genere fotovoltaico (con conseguente correttezza dei richiami alle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il fotovoltaico), ritiene che correttamente gli atti regionali suindicati abbiano fatto applicazione di quanto prescritto all'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 come successivamente integrato e modificato, a tenore del quale "Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.....Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali e paesaggistici di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza reale e prevista di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi. Appare necessario, anche ai fini delle funzioni di coordinamento proprie dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle funzioni di valutazione d'impatto ambientale delegate alle amministrazioni provinciali con Legge Regionale n. 17/2007, definire modalità e criteri uniformi per la verifica degli impatti cumulativi sull'ambiente, il paesaggio e gli ecosistemi nei procedimenti valutativi come nel seguito esposto...le valutazione dovrà essere svolta nell'area geografica interessata dalle proposte progettuali, così come definita dall'allegato documento tecnico ed in ragione della tipologia di impatto".

Il comma 2-bis del citato art.4 del D. Lgs. n. 28/2011, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in vigore dal 29 aprile 2022, stabilisce: “ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente; b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata; c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica)”.

Tale norma, peraltro integrata e modificata dallo stesso legislatore nazionale successivamente all'introduzione dell'agri-voltaico, ribadisce il Tribunale, si riferisce (genericamente) al genus degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, siano essi collocati o meno a terra, in assenza di alcuna differenziazione e specificazione quanto alle singole caratteristiche degli impianti, anzi confermando la necessità di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità.

Appare, quindi, evidente che il menzionato art. 4 del D. Lgs. n. 28/2011, recante principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, se da un lato riflette il più ampio principio, di diretta derivazione eurolunitaria, della diffusione degli impianti F.E.R. a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, si preoccupa del corretto inserimento degli stessi nel contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale, in modo da prevenire il danno che potrebbe essere inferto all'ambiente, al paesaggio e all'agricoltura di pregio (Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 166).

Ciò in quanto, la disposizione normativa in parola, che intercetta profili di tutela ambientale, ricadenti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e profili afferenti alla competenza concorrente di Stato e Regioni nelle materie della produzione, trasporto e distribuzione di energia, ovvero del governo del territorio, non trascura di garantire il corretto inserimento degli impianti F.E.R. (in generale, ossia sia essi collocati a terra, anche ove di tipo agrivoltaico) sul territorio, nell'ambiente e nel paesaggio, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o

dimensioni di impianti (in tali termini, T.A.R. Abruzzo sentenza n. 363/2020; T.A.R. Molise, Sez. I, 23/06/2016, n. 281).

Come efficacemente eccepito dalla difesa provinciale, la delibera della G.R. Pugliese n. 2122/2012, avente ad oggetto “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, dispone che, al fine di verificare i potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile (di qualsiasi tipologia essi siano), nella valutazione degli impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti eolici e fotovoltaici per i quali: I. l’impianto risulta già in esercizio, II. le procedure abilitative sono già concluse, III. le procedure abilitative sono in corso di svolgimento”.

In applicazione delle suindicate coordinate normative e regolamentari, ritiene il Collegio che l’Amministrazione procedente non potesse prescindere dalla valutazione dell’impianto (anche se agrivoltaico) rispetto all’incremento dell’Indice di Pressione Cumulativa (“I.P.C.”), posto che l’installazione dello stesso avrebbe comportato il superamento del valore (pari a 3) limite definito nella Determinazione Dirigenziale n. 162/2014.

Del tutto condivisibile risulta, pertanto, la tesi delle Amministrazioni resistenti secondo le quali gli impianti agrivoltaici restano comunque impianti di tipo industriale e pertanto assoggettati a V.I.A. (qualora superino la potenza di 1 MW) ai sensi della L.R. 11/2001 (Allegato B, lettera B.2.g/5-bis), che definisce l’impatto ambientale “l’insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull’ambiente inteso come “insieme complesso di sistemi umani e naturali”, tanto più che non è neppure in discussione l’assoggettamento dell’impianto a tale procedura.

Peraltro, oltre all’impatto dell’impianto in sé (che rimane comunque impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW") correttamente le Amministrazioni resistenti hanno valutato anche l’impatto di tutte le opere di connessione (“*il progetto in oggetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari 3.864,84 kWp (per una superficie complessiva di intervento pari a ca. 19.854,49 mq, all’interno di un lotto di estensione pari a 71.946 mq) suddiviso in n. 4 sottocampi, all’interno di lotti seminativi pianeggianti tipizzati come zona agricola, attraversati da una strada podereale che raggiunge un edificio rurale di cui è prevista la demolizione; l suddetto impianto è costituito da n. 8.988 moduli che raggiungono un’altezza massima di m 2,3 poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno a rotazione monoassiale, e comprende la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna con organo di manovra lungo linea MT esistente EAAP-D530-14925 alimentata dalla CP S. P.*

VERNOTICO; installazione di n. 1 sezionatore (tele controllato) da palo; realizzazione di un tratto di elettrodotto MT a tensione nominale 20 kV in cavo elicordato aereo Al 35 mm² per uno sviluppo di circa 3.990 m, di cui 85,00 metri in modalità interrata (interferenza con elettrodotto AT ENEL) nel tratto 2-3; realizzazione di un tratto di elettrodotto MT a tensione nominale 20 kV in cavo elicordato interrato Al 185 mm² per uno sviluppo di circa 20 m per ingresso in cabina di consegna; allestimento montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo+consegna; allestimento montaggio elettromeccanico di un ulteriore scomparto; viabilità e piazzali interni e contermini al campo; recinzioni perimetrali a maglia metallica montati su pali infissi nel terreno mediante cemento di rinforzo, di altezza pari a 2 metri; la realizzazione di cancelli metallici scorrevoli in grigliato di larghezza pari a 6 mt e altezza pari a 1,80 mt, inquadrati da colonne laterali su plinti in cls; impianto di videosorveglianza ed illuminazione; segnalazioni”) ritenendo che “la verifica di compatibilità paesaggistica deve considerare l’impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente”.

3. Per le ragioni suindicate, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.

3.1. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la novità e complessità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO